



COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA

PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Art. 72, l.r. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO

S. Giorgio di Mantova, aprile 2016

1 - PREMESSA

Facendo seguito alle modifiche apportate dalla l.r. n. 2 del 3.02.2015 all'art. 72 della l.r. 12/2005 in materia di regolamentazione delle attrezzature religiose, l'Amministrazione comunale di San Giorgio di Mantova ritiene, al fine di rispondere alle aspettative in essere, di procedere alla redazione del "Piano per le attrezzature religiose" nel rispetto di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n 63/2016.

2 - FINALITA'

Il "*Piano delle attrezzature religiose*" dovrà fornire al Piano di Governo del Territorio e, specificatamente al Piano dei Servizi, gli approfondimenti settoriali utili a comprendere, promuovere, ottimizzare e regolamentare l'insediamento, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, delle nuove "*attrezzature di interesse comune per servizi religiosi*".

6 – INDIRIZZI GENERALI

Riconoscendo che il diritto di poter disporre di edifici di culto rientra tra i vari aspetti della libertà religiosa tutelati dalla Costituzione Italiana, l'Amministrazione comunale di San Giorgio di Mantova, si riconosce e fa proprio il documento emanato nel luglio 2013 dall'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo "L'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' RELIGIOSA IN ITALIA"¹ che, fra i vari argomenti, tratta espressamente quello dell'*Edilizia ed edifici di culto* di cui si riporta lo stralcio del paragrafo 3.6.:

"L'edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, statale (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") e regionale. Particolare rilievo

assumono le competenze degli enti locali territoriali con riguardo alla previsione di aree da destinare ai luoghi di culto nei piani urbanistici locali e alla possibilità di finanziamento pubblico per la costruzione degli edifici di culto. Rientra tra i compiti degli enti territoriali, in quanto soggetti competenti in materia urbanistica, provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esercitare il culto, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli. Come recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato, "I Comuni non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia, il diritto di culto, deve pertanto venire esercitato nel rispetto delle regole predisposte dalla normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio" (sentenza n. 8298 del 27 novembre 2010).

La costruzione di edifici di culto è subordinata al rilascio della concessione edilizia (ndr. *ora permesso di costruire*); a tal fine è necessario che l'edificio sia progettato per essere costruito in un'area destinata dai piani urbanistici all'edilizia di culto.

¹ Documento a cura di Anna Nardini e Teresa Mucciconi

In origine, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (“Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”), subordinava l’apertura di “un tempio o oratorio” alla autorizzazione, su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Capo dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 1958 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nell’articolo 1 del regio decreto n. 289 del 1930. A seguito di tale sentenza non esistono più differenze di trattamento tra confessioni religiose.

La possibilità, per tutte le confessioni religiose (senza alcuna distinzione tra culto cattolico, acattolico con o privo di intesa) di vedersi riconosciuta l’assegnazione, da parte dei Comuni, di aree destinate al culto è stata più di una volta riaffermata anche dalla Corte costituzionale. La Corte, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali che limitavano l’esercizio delle attività di culto (e quindi anche la costruzione di edifici ad essa destinati) alle sole confessioni che avessero stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Uguali principi la Corte ha affermato anche per il caso di interventi finanziari pubblici per agevolare la realizzazione di “edifici e di attrezzature destinati al culto”: la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in base allo “status” della medesima (con o senza intesa) integra una violazione del principio costituzionale, affermato nel primo comma dell’articolo 8 della Costituzione, che sancisce la pari libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. Una volta sancito questo principio, la Corte specifica che l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto

alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione (così la sentenza n. 195 del 1993). Le esigenze religiose della popolazione saranno fatte presenti dalla competente autorità religiosa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto: tale ultima previsione è esplicitata nelle regole concordatarie vigenti con la Santa Sede e in

alcune intese con altre confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell’art. 8 della Costituzione. Si deve ritenere, però, che, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali predetti, si tratti di una norma di carattere generale, estensibile a tutte le altre confessioni religiose. Resta fermo che per l’ammissione ai benefici descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. In mancanza di un’intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto, rimane condizionata soltanto dalla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e dall’accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e dei vincoli di destinazione. (*omissis*)”

7 – OBIETTIVI

Alla luce di quanto precedentemente evidenziato, l’Amministrazione comunale di San Giorgio di Mantova ritiene che il Piano delle Attrezzature Religiose debba perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) Mutuare e condividere, nel quadro della sussidiarietà e nei limiti delle proprie competenze, gli obiettivi che l’articolo 2.4. dello Statuto regionale assegna alla stessa Regione quale soggetto che:
 - “riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall’ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo e orienta

la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale”;

- “promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione”;
 - “persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio”;
 - “promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie”;
 - “promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali”.
- 2) Garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul territorio, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati;
 - 3) Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica che nascono dalla necessità di tutelare “altre” esigenze delle comunità, quali la sicurezza dei luoghi o l'ordine pubblico, evitando che le confessioni religiose assumano comportamenti, in materia di insediamento di nuovi edifici di culto, in contrasto con la disciplina urbanistica, con conseguente indebolimento del “senso di dignità” dei rispettivi fedeli.